



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

03819/01

M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pasquale	REALE	- Presidente -	R.G.N. 3077/99
Dott. Giovanni	LOSAVIO	- Rel. Consigliere -	Cron. 8130
Dott. Maria Gabriella	LUCCIOLI	- Consigliere -	Rep. 1217
Dott. Salvatore	SALVAGO	- Consigliere -	Ud. 28/09/00
Dott. Luigi	MACIOCE	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

362

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

FOLLADOR MATILDE, elettivamente domiciliata in ROMA
PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso l'avvocato COSTI
DANIELE, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato PIETROBON VITTORINO, giusta mandato in
calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO CASEIFICIO FOLLADOR di FOLLADOR BBRUNA & C.

Snc, FOLLADOR CATERINA, FOLLADOR EMANUELA, FOLLADOR
BRUNA;

- **intimati**

avverso la sentenza n. 221/98 della Corte d'Appello di

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. _____
per diritti L. 6000
il _____
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. _____
per diritti L. 6000
il _____
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. _____
per diritti L. 6000
il _____
IL CANCELLIERE

2000

1682



VENEZIA, depositata il 19/11/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/09/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni
LOSAVIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. ARC. CIV
per diritti L. 6000
il 18.03.01
IL CANCELLIERE



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Contro il decreto 4 agosto 1998 con il quale il Tribunale di Treviso aveva dichiarato la chiusura del fallimento della società in n.c. Caseificio Follador di Follador Bruna e c. e delle socie illimitatamente responsabili Bruna Follador, Caterina Follador ed Emanuela Follador (su istanza del curatore, per compiuta ripartizione finale dell'attivo), Matilde Follador proponeva reclamo alla Corte d'appello di Venezia chiedendo che fosse disposta la prosecuzione della procedura fino alla definizione della controversia da essa promossa nei confronti del fallimento e delle fallite per l'accertamento del suo diritto di proprietà sulla quota pari alla metà dei beni immobili pervenuti alle fallite per successione legittima dal loro padre (acquisiti al fallimento e oggetto della avvenuta liquidazione), essendo il diritto vantato dalla reclamante (madre delle fallite che, prima del fallimento, aveva rinunciato all'eredità del marito) fondato nel rinvenimento del testamento del proprio marito, avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento. Con decreto 19 novembre 1999 la Corte d'appello di Venezia rigettava il reclamo rilevando: che la reclamante non aveva proposto la

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M.' or similar, located at the bottom right of the page.



domanda di rivendicazione ex art. 103 l.f. ma aveva in sede ordinaria promosso azione nei confronti del fallimento e delle fallite per far dichiarare la nullità o l'annullamento della propria rinuncia all'eredità e perché si procedesse alla divisione dei beni costituenti l'asse ereditario, con attribuzione ad essa attrice della metà; che la valutazione della eventuale incidenza ostativa alla dichiarazione di chiusura del fallimento della pendenza di una controversia proposta da un terzo comporta la delibazione degli effetti che dalla pretesa azionata potrebbero riflettersi sulla procedura e delle conseguenza che si produrrebbero sulle stesse pretese con la dichiarazione di chiusura del fallimento; che nell'ambito di tale delibazione doveva osservarsi a) che ai sensi dell'art. 525 C.C. l'accettazione dell'eredità da parte del rinunziante non può pregiudicare le ragioni acquistate da terzi sopra i beni ereditari, e quindi - per la sua posizione di *terzietà* - dal fallimento (che aveva acquisito i beni dalle fallite; b) che, con riguardo ai beni immobili, posta la equiparazione tra pignoramento e dichiarazione di fallimento e tra creditore pignorante e procedura fallimentare, a norma

leser



dell'art. 2915, ultimo comma, C.C. non possono aver effetto in pregiudizio della stessa procedura "le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione" se sono trascritte successivamente al pignoramento; c) che, con riguardo ai beni mobili (che la reclamante aveva acquistato, in sede di liquidazione dell'attivo, dalla procedura) la domanda di restituzione pro quota della somma dovuta pagare per l'acquisto ben potrà essere svolta nei confronti delle fallite (già parti nella azione promossa dalla reclamante) una volta che esse siano tornate in bonis.

Contro questo decreto Matilde Follador ha proposto ricorso per cassazione prospettando tre motivi di impugnazione. Il fallimento intimato non si è costituito in questa fase.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso Matilde Follador prospetta "falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di tutela dei terzi nel traffico e nel fallimento" con riferimento ai disposti di cui agli artt. 525 e 2915 C.C., 42, 43 e segg. legge fallimentare, nonché difetto di motivazione, e critica la decisione impugnata per

Matilde



avere la Corte di merito erroneamente riconosciuto al fallimento la posizione di terzo rispetto alla azione petitoria esercitata dalla stessa Follador per far valere il suo diritto ereditario nei confronti delle fallite e della procedura concorsuale: in tale controversia il fallimento non può dirsi avente causa dalle fallite ma ad esse si sostituisce e ne esercita i diritti.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce "falsa applicazione e violazione delle norme e dei principi in tema di efficacia della dichiarazione di fallimento" e cioè dei disposti di cui agli artt. 42, 43 e segg. legge fallimentare e dell'art. 2915 c.c., nonché difetto di motivazione, e denuncia l'errore del decreto impugnato che ha equiparato la dichiarazione di fallimento al pignoramento, con indebita estensione del precetto dettato dall'art. 42 l.f., giacché la privazione della disponibilità dei beni sanzionata a carico del fallito non può significare "attribuzione al fallimento della titolarità dei beni non appartenenti al fallito" stesso.

Con il terzo motivo, infine, la Follador lamenta "violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi sull'interesse ad agire, in

1981/82



relazione alle norme che regolano i diritti dei terzi sulle cose mobili oggetto di espropriazione: art. 100 c.p.c. e art. 2915 C.c.", nonché "insufficiente motivazione" e rileva che la reclamante aveva fatto "valere verso il fallimento il suo diritto ereditario non già su singoli beni, ma su un patrimonio comprendente beni immobili e beni mobili per una quota pari al 50%", sicchè, se per i beni immobili "la sua pretesa è comunque sempre garantita dalla trascrizione della domanda", per i mobili invece la presenza in lite del fallimento corrisponderebbe a un sicuro interesse della reclamante in funzione della "applicabilità, quanto meno, degli artt. 2919 e 11 C.C."

2. L'esame dei tre motivi del ricorso, che pongono in discussione la legittimità del decreto della Corte d'appello di Venezia pronunciato su reclamo di Matilde Follador contro il decreto di chiusura del fallimento della società in n.c. "Caseificio Follador di Follador Bruna e C.", postula la preventiva verifica (cui il giudice di legittimità è tenuto d'ufficio) della legittimazione della stessa Follador a promuovere il procedimento contenzioso previsto dall'art. 119, comma 2, legge fallimentare (a introdurre, cioè,

11/10



l'episodio giurisdizionale). Ebbene, ritiene il collegio che tale verifica conduca ad esito negativo e che perciò, in applicazione analogica del disposto di cui all'art. 382, comma 2, seconda ipotesi, c.p.c., il decreto impugnato debba essere cassato senza rinvio, perché il reclamo (la "causa") non poteva essere proposto da Matilde Follador.

3.E' principio fermo nella giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. 9506/1994) che in presenza di una delle ipotesi previste dall'art. 118 l.f. nessuna facoltà discrezionale sia data agli organi fallimentari di protrarre la procedura e di differirne la chiusura, sicchè la cognizione rimessa alla corte d'appello in sede di reclamo (ex art. 119, comma 2, l.f.) è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei "casi di chiusura" previsti da 1) a 4) dall'art. 118 l.f. e il reclamo di chiusura" è dato per porre in discussione - appunto - la ricorrenza in concreto, contro il "decreto ✓ dello specifico "caso", rispetto al quale deve pure valutarsi la legittimazione - e l'interesse - alla speciale impugnazione. Con riferimento al "caso di chiusura" di cui al n.3) dell'art. 118 l.f. -incontestabilmente sussistente nella specie - la legittimazione al reclamo (che necessariamente si



fonda sulla prospettiva di acquisizione di ulteriori elementi di attivo, pur in dipendenza dall'esito favorevole di cause pendenti o che possono essere promosse) non può riconoscersi, oltre al fallito, che ai creditori ammessi al passivo che potrebbero beneficiare di un ulteriore riparto, non costituendo ostacolo alla "chiusura" la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o per dichiarazione tardiva di credito.

4. La Corte d'appello di Venezia ha implicitamente riconosciuto la legittimazione a proporre reclamo ex art. 119 l.f. al terzo Matilde Follador (che aveva promosso nei confronti del fallimento l'azione di petizione dell'eredità, rivendicando la proprietà della quota pari alla metà del complesso dei beni immobili e mobili acquisito alla massa e pervenuto alle fallite - allora in bonis - per successione legittima dal padre) e ha rigettato il reclamo stesso, previa "delibazione in via incidentale" del merito della controversia e del fondamento della pretesa in essa fatta valere dalla Follador, pervenendo alla conclusione, quanto ai beni immobili in particolare, che quella pretesa nessuna incidenza avrebbe potuto conseguire nella procedura

12/11/11



concorsuale in ragione del disposto dell'art. 2915, comma 2, C.C. - dovendo equipararsi al pignoramento la dichiarazione di fallimento quanto gli effetti di inopponibilità degli atti e delle domande trascritte successivamente.

Così decidendo, la Corte d'appello è per certo uscita dai limiti della cognizione ed essa rimessa dall'art. 119, comma 2, l.f. e cioè il controllo, in sede di reclamo, della ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 119, comma 2, l.f. - e cioè il controllo, in sede di reclamo, della ricorrenza delle condizioni bollo poste dall'art. 118 l.f. alla "chiusura del fallimento" -, per non aver considerato il difetto di legittimazione di Matilde Follador, priva della qualifica di creditore ammesso al passivo, che non poneva in contestazione la sussistenza in concreto del "caso" di cui al n.3 dell'art. 118 l.f., **ma** faceva valere come ostacolo alla "chiusura", in contrasto con l'automatismo al quale è informata la disciplina dell'epilogo della procedura, la pendenza della controversia da essa promossa (secondo le norme ordinarie di competenza" ex art. 24, ultima ipotesi, l.f., e relativa a beni oggetto della esaurita liquidazione, il cui ricavo era stato bollo



infine integralmente ripartito tra i creditori).

5. Decidendo dunque sul ricorso proposto da Matilde Follador, rileva il collegio che essa non era legittimata a proporre reclamo ex art. 119 l.f. contro il decreto di chiusura del fallimento della società in n.c. "Caseificio Follador di Follador Brua c.c." e perciò, in applicazione analogica dell'art. 382, comma 3, c.p.c., cassa senza rinvio il decreto della Corte d'appello di Venezia che ha rigettato nel merito il reclamo.

Poiché il fallimento intimato non si è costituito in questa fase, non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato.

Roma, 28 settembre 2000.

IL RELATORE

Gianni M. Tosari, et.

IL PRESIDENTE

Paolo V. ...

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile
Depositato in Cancelleria
17 SET 2001
CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
[Signature]


60000
310000

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2

Registrato in data **2 NOV. 2001** Serie 4

al n. **48706** versate s. 310.000

(lire trecentodiecimila)



p. Il Dirigente Area Servizi
(Dott.ssa Maria Grazia Di FILIPPO)
Il Responsabile Servizio Atti Giudiziali
(Dr. M. RACCICHINI)